

 COMUNE DI ULASSAI Prov. Ogliastra	Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale	COPIA
	N. 13	DEL 12/04/2016
OGGETTO: Approvazione programma affidamento incarichi esterni (art. 3, commi 54 e 55 Legge 244/2004 come sostituiti dall'art. 46 commi 2 e 3 della L. n. 133/2008) – Anno 2016.		

L'anno **duemilasedici**, il giorno **dodici** del mese di **aprile**, alle ore **18,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	Si
Chillotti Francesco	No	Boi Paolo	No
Pilia Luigina	Si	Deidda Elio	No
Pilia Mario	Si	Orrù Antonello	Si
Pilia Roberto	No	Serra Gianluigi	Si
Podda Caterina	No		

Sono presenti **8**, ed assenti **5** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale

VISTO l'art. 3, co. 54, della L. n. 244 del 24/12/2007 secondo cui l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dall'organo consiliare nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 42, co. 2 lett. b), del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 54, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

VISTO il regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 13.07.1999 rettificato e integrato da ultimo con Delibera G. C. N. 34 del 11.05.2015, contenente le norme per l'affidamento degli incarichi di collaborazione predetti;

PREMESSO CHE con la deliberazione n. 6 del 15/02/2005 la Corte dei Conti ha definito il significato delle accezioni "incarico di ricerca, studio e consulenza" nel modo che segue:

- a) incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n.338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (es.: studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente, studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi);
- b) incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione (raccolta organica di materiale che consenta all'ente di reperire contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali e che si concretizzi in un esito ben definito ovvero in una relazione scritta che evidenzi la raccolta di fonti reperite, ne fornisca una sistemazione organica e riassume le conclusioni dell'incaricato fornendo un valore aggiunto rispetto alla semplice raccolta del materiale);
- c) consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti (es.: prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, consulenze legali al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione, idonee ad orientare l'azione dell'Ente);

PREMESSO:

- che la magistratura contabile ha altresì precisato che detti incarichi hanno per contenuto la prestazione d'opera intellettuale così come disciplinata dagli artt. 2229 - 2238 del c.c. e che, al fine di valutare se un incarico rientri o meno in una delle categorie sopra descritte, occorre avere riguardo non tanto alla sua qualificazione formale, quanto al contenuto dell'atto di conferimento e, dunque, alla prestazione sostanziale sottostante; - che non rientrano dunque nella previsione normativa di che trattasi gli incarichi per prestazioni di servizi;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti con la su citata deliberazione ha altresì precisato che, nell'attribuzione degli incarichi esterni occorre seguire i seguenti criteri, già ribaditi dalla Circ. 15 luglio 2004, n. 4 della Funzione Pubblica:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita all'amministrazione;

CONSIDERATO che per il raggiungimento dei predetti obiettivi si può indicativamente rilevare l'esigenza di procedere all'affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione sulla base delle seguenti ragioni: - insufficienza sia qualitativa che quantitativa di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale tenuto conto dei profili professionali presenti in dotazione organica;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO l'art. 6 comma 7 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito in Legge n.122/2010 che dispone: *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario) non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009....”*

VISTI gli artt. 1, comma 5, del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 e 14, comma 1, del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in Legge n.89/2014 che dettano i limiti di spesa per studi e incarichi di consulenza;

VISTO l'art.2, comma 6 della L.R. n.10/2011 come integrato dall'art.2, comma 1 della L.R. n.11/2012 secondo il quale *“ fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'art.6, commi 7,8,9 e 12 del D.L. n.78/2010 relativamente alle somme trasferite dalla Regione Autonoma della Sardegna ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'art.10 della L.R. n. 2/2007”*

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, con la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa;

RICHIAMATA, altresì, il parere della Corte dei Conti sezioni autonomie n. 26/2013 del 20 dicembre 2013 con il quale si affronta nuovamente il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal D.L. 78/2010 in avanti e conferma la possibilità di agire in termini complessivi, dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali. In altri termini, l'ente locale deve innanzitutto fare il conto di quanto deve tagliare applicando tutte le percentuali previste dal D.L. 78/2010, art. 5 e 6 (cioè spese sostenute

delle varie tipologie nell'anno 2009), dal D.L. n. 95/2012, dalla Legge n. 228/2012 , dalla L. n.147/2013 e dal D.L. 66/2014. Fatto il totale del "limite complessivo" può essere distribuito liberamente, in termini di entità, sulle voci oggetto di riduzione, garantendo appunto il totale complessivo;

CONSIDERATO che nel corso del 2016, sentiti i Responsabili dei Servizi, si intende procedere all'affidamento di un incarico di :

- Consulenza e richiesta pareri per il quale è prevista una spesa di € 3.993,60

DATO ATTO che in ogni caso con il conferimento del predetto incarico è rispettato il limite di spesa previsto dalle norme statali succitate;

VISTO l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 che testualmente si riporta: *“Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i risultati della votazione : 6 voti a favore e 2 astenuti (minoranza),

DELIBERA

DI APPROVARE per l'annualità 2016 il programma per l'affidamento di un incarico di:

- Consulenza e richiesta pareri a soggetto estraneo all'amministrazione ai sensi dell'art.3 commi 54 e 55 Legge n.244/2007 come sostituiti dall'art.46 commi 2 e 3 della Legge n.133/2008;

DI DARE ATTO:

- che l'incarico è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dei seguenti elementi: nominativo dell'incaricato, oggetto dell'incarico e compenso;

- che gli atti di conferimento di incarichi e collaborazioni per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione Regionale competente per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell'art.1, comma 173 della Legge n.266/2005;

- che il limite massimo di spesa previsto in bilancio per consulenze legali è di € 3.993,60 .

